

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
453/2012/R/COM**

**ORIENTAMENTI IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI PER LE POPOLAZIONI
COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATE NEI GIORNI DEL 20 MAGGIO
2012 E SUCCESSIVI**

Documento per la consultazione

31 ottobre 2012

Premessa

Nel presente documento l'Autorità espone i propri orientamenti in relazione alle modalità operative per il riconoscimento di agevolazioni alle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatesi nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto legge n. 74/12. Il documento non affronta le questioni relative al livello e alla durata delle agevolazioni, tematiche oggetto di una parallela fase di coordinamento istituzionale promossa dall'Autorità nei confronti delle istituzioni e amministrazioni coinvolte.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte, in forma scritta tramite posta elettronica, entro e non oltre il **20 novembre 2012**. La previsione di tale termine è motivata dalla necessità di definire in tempi ravvicinati, e comunque entro il mese di novembre 2012, le specifiche agevolazioni per le popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012, incluse le modalità di rateizzazione delle fatture i cui termini di pagamento sono stati sospesi.*

Le osservazioni e le proposte pervenute saranno pubblicate sul sito internet dell'Autorità. Pertanto, qualora i partecipanti alla consultazione intendano salvaguardare la riservatezza di dati e informazioni, motiveranno tale richiesta contestualmente a quanto inviato in esito al presente documento, evidenziando in apposite appendici le parti che le medesime intendessero sottrarre alla pubblicazione. In tal caso è dunque necessario inviare le osservazioni con due file separati, uno dei quali, privo delle parti riservate, è destinato alla pubblicazione.

Autorità per l'energia elettrica e il gas
Direzione Infrastrutture

piazza Cavour 5 – 20121 Milano
tel. 02 65565311 fax 0265565222
e-mail: **unitaRCI@autorita.energia.it**
sito internet: **www.autorita.energia.it**

INDICE

1	Premessa	4
2	Oggetto della consultazione.....	5
3	Normativa di riferimento	6
4	Individuazione dei soggetti interessati dalle agevolazioni	8
5	Modalità tecniche per il riconoscimento delle agevolazioni	9
6	Modalità di rateizzazione delle fatture con termini di pagamento sospesi.....	12
7	Disposizioni per gli esercenti.....	16
	<u>Allegato A: Schema di provvedimento.....</u>	<u>I</u>

1 Premessa

- 1.1 Il presente documento pone in consultazione gli orientamenti dell'Autorità in relazione alle modalità per il riconoscimento delle agevolazioni alle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo (di seguito: eventi sismici del 20 maggio 2012), ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto legge n. 74/12, convertito con modificazioni in legge n.122/12 (di seguito: decreto legge n. 74/12).
- 1.2 Il documento per la consultazione fa seguito a quanto già previsto dall'Autorità a favore delle suddette popolazioni con le deliberazioni:
- i) 235/2012/R/com, sospensione dei termini di pagamento delle fatture di elettricità, gas e servizi idrici;
 - ii) 250/2012/R/com, sospensione dei termini per la richiesta di rinnovo del *bonus* elettrico e gas;
 - iii) 314/2012/R/com, fissazione al 20 novembre 2012 (6 mesi dal 20 maggio 2012) del termine della sospensione delle fatture introdotta con la deliberazione 235/2012/R/com, attivazione di meccanismi finanziari a supporto degli esercenti nelle aree colpite dal terremoto e introduzione di disposizioni in materia di morosità.
- 1.3 L'Autorità già in passato ha adottato, per i settori elettrico e gas, provvedimenti in materia di agevolazione a favore di soggetti colpiti da eventi calamitosi. Si ricordano in particolare:
- la deliberazione ARG/com 185/09 che ha disciplinato le agevolazioni per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nella provincia de L'Aquila e in altri comuni della regione Abruzzo il 6 aprile 2009 (di seguito: eventi sismici del 6 aprile 2009);
 - la deliberazione ARG/gas 116/09 cha ha disposto una deroga alle disposizioni contenute nella deliberazione n. 40/04 in tema di sicurezza post contatore gas nei comuni interessati dai predetti eventi, poi prorogata con successive deliberazioni.
- 1.4 La suddetta deliberazione ARG/com 185/09 era stata adottata, e in seguito modificata, in attuazione dei decreti del Commissario delegato per l'Abruzzo 12 ottobre 2009 e 24 gennaio 2011, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3782/09.
- 1.5 Per il settore idrico, di recente affidato alle competenze dell'Autorità, non risultano invece precedenti provvedimenti cui fare riferimento per la definizione delle agevolazioni per le popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 maggio 2012. Pertanto le proposte contenute nel presente documento di consultazione relativamente al settore idrico non sono state organizzate in una bozza di articolato, come per il settore elettrico e gas, e saranno successivamente declinate nel provvedimento finale.

2 Oggetto della consultazione

- 2.1 Come anticipato in premessa, il presente documento delinea gli orientamenti dell’Autorità circa le modalità di riconoscimento delle agevolazioni alle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 maggio 2012 (ivi incluse le modalità di attivazione della fornitura di gas naturale agli impianti di utenza, in deroga a quanto disposto dalla deliberazione n. 40/04) e per la rateizzazione delle fatture i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi del punto 1 della deliberazione 235/2012/R/com, fino al 20 novembre 2012.
- 2.2 Gli orientamenti delineati nel seguito e nello schema di articolato allegato, sono mutuati, per quanto possibile, dai meccanismi già attuati dall’Autorità in materia di agevolazioni per le popolazioni colpite dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 in Abruzzo (*cf*r deliberazione ARG/com 185/09), pur tenendo conto dei diversi presupposti normativi che regolano le rispettive agevolazioni.
- 2.3 Parallelamente alla definizione degli aspetti operativi di agevolazione e rateizzazione di cui al precedente punto 2.1, dovranno essere definite il livello e la durata delle agevolazioni.
- 2.4 Tali decisioni dovranno perseguire e contemperare obiettivi di equità ed efficienza, individuando un giusto equilibrio tra la tutela garantita ai soggetti colpiti dagli eventi sismici del 20 maggio 2012 e gli oneri che ricadranno in capo alla generalità degli utenti di elettricità, gas e servizio idrico integrato¹, al fine di finanziare detta tutela.
- 2.5 Dette valutazioni, come segnalato in premessa, sono oggetto di una richiesta di coordinamento istituzionale avanzata dall’Autorità, anche in relazione a quanto previsto dell’articolo 1, comma 1, della legge n. 481/95, secondo il quale l’Autorità, nella definizione dei propri provvedimenti, deve tener conto degli indirizzi di politica generale o sociale formulati dal Governo.
- 2.6 Il livello e la durata delle agevolazioni, di cui al precedente punto 2.3, non sono pertanto oggetto della presente consultazione.
- 2.7 Il presente documento per la consultazione affronta pertanto i seguenti aspetti:
- la normativa di riferimento;
 - la perimetrazione dei dei soggetti interessati dalle agevolazioni ai sensi della suddetta normativa;
 - le modalità tecniche di riconoscimento delle agevolazioni ai clienti finali (ivi comprese le modalità semplificate per l’attivazione della fornitura ai nuovi impianti di utenza a gas) e per la rateizzazione delle fatture i cui termini di pagamento sono stati sospesi;
 - le disposizioni per gli esercenti relativamente alla compensazione delle agevolazioni riconosciute, al recupero del credito a seguito di inadempimenti dei clienti finali e alla restituzione alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (di seguito: la Cassa) degli anticipi erogati ai sensi della deliberazione 314/2012/R/com.
- 2.8 In allegato è, inoltre, riportato lo schema di provvedimento organizzato come segue:
- a) il Titolo I disciplina le disposizioni generali, in particolare la perimetrazione dei soggetti interessati dalle agevolazioni;

¹ Per servizio idrico integrato è costituito dall’insieme dei servizi di captazione, adduzione e distribuzione di acqua a usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue nonché dagli usi industriali gestiti contestualmente, sia laddove il servizio sia svolto integrando i singoli servizi citati, sia laddove i singoli servizi siano gestiti separatamente.

- b) il Titolo II disciplina le disposizioni per il settore elettrico e del gas;
- c) il Titolo III riporta lo spazio dedicato alla disciplina delle disposizioni per il settore idrico, al momento non ancora definite (*cf*r punto 1.5);
- d) il Titolo IV prevede alcune disposizioni finali

3 Normativa di riferimento

- 3.1 Con la deliberazione 22 maggio 2012, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato, fino al sessantesimo giorno dalla data del medesimo provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova, il giorno 20 maggio 2012. Con la deliberazione del Consiglio dei Ministri 30 maggio 2012 il suddetto stato di emergenza è stato esteso alle province di Reggio Emilia e Rovigo.
- 3.2 Il decreto legge n. 74/12 ha disciplinato gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012. Il medesimo decreto ha altresì prorogato il termine di cui al precedente punto 3.1 fino al 31 maggio 2013 (*cf*r articolo 1, comma 3).
- 3.3 L'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 74/12, ha precisato che le disposizioni del medesimo decreto sono volte a disciplinare gli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto ministeriale 1 giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari (*cf*r successivi punti 3.5 e 3.6), nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
- 3.4 L'articolo 8, comma 2, del decreto legge n. 74/12, prevede che, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, la competente autorità di regolazione, con propri provvedimenti, introduce norme per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 20 maggio 2012, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero, per le utenze situate nei comuni danneggiati dagli eventi sismici, come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto. Entro 120 giorni dalla data di conversione in legge del medesimo decreto, l'autorità di regolazione, con propri provvedimenti, disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del precedente periodo ed introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei comuni danneggiati dagli eventi sismici come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, individuando anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.
- 3.5 L'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 1 giugno 2012 prevede che, nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che, alla data del 20 maggio 2012, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, riportati nell'elenco

allegato 1 al medesimo decreto, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, scadenti nel periodo compreso tra il 20 maggio 2012 ed il 30 settembre 2012. L'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto prevede altresì che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti, anche in qualità di sostituti d'imposta diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui al comma 1.

- 3.6 L'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 1 giugno 2012 prevede infine che, per le città di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo la sospensione è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, verificata dall'Autorità comunale. L'Autorità comunale trasmette copia dell'atto di verifica all'Agenzia dell'Entrate territorialmente competente nei successivi 20 giorni
- 3.7 L'articolo 67-septies, comma 1, del decreto legge n. 83/12, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 34/12, prevede che il decreto-legge n. 74/12 e l'articolo 10 del medesimo decreto n. 83/12 si applicano anche ai territori dei comuni di Ferrara, Mantova, nonché, ove risulti l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli indicati eventi sismici, dei comuni di Castel d'Ario, Commessaggio, Dosolo, Motteggiana, Pomponesco, Viadana, Adria, Bergantino, Castelnovo Bariano, Fiesso Umbertiano, Casalmaggiore, Casteldidone, Corte de' Frati, Piadena, San Daniele Po, Robecco d'Oglio, Argenta.
- 3.8 L'articolo 67-septies, comma 2, del medesimo decreto legge prevede altresì che agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 74/12.
- 3.9 In relazione alla precisazione di cui al precedente punto 3.8, poiché gli oneri derivanti da quanto previsto nel medesimo articolo 67-septies, comma 1, sono coperti con il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, si ritiene che le agevolazioni riconosciute dal medesimo articolo 67-septies, comma 1, non possono che essere limitate alle fattispecie finanziate dal medesimo fondo
- 3.10 Pertanto, le disposizioni di cui al precedente punto 3.7 si ritiene non modifichino, di fatto, il perimetro dei soggetti interessati dai provvedimenti dell'Autorità, come definito dai provvedimenti di cui ai precedenti punti 3.3, 3.5 e 3.6.

Provvedimenti dell'Autorità

- 3.11 Con la deliberazione 235/2012/R/com, l'Autorità ha adottato un primo provvedimento d'urgenza a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 maggio 2012, disponendo la sospensione, a partire dal 20 maggio 2012, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere, relative alla fornitura di energia elettrica, di gas, ivi compresi i gas diversi distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e del servizio idrico integrato per le utenze site nei comuni danneggiati dagli eventi sismici, come individuati dai provvedimenti delle autorità competenti.
- 3.12 Con la deliberazione 250/2012/R/ com l'Autorità ha inoltre sospeso i termini di scadenza per la presentazione delle domande di rinnovo del bonus elettrico e del bonus gas per i clienti residenti nei comuni interessati dai fenomeni sismici.
- 3.13 Con la deliberazione 314/2012/R/com l'Autorità, infine:

- a) ha fissato il termine della suddetta sospensione pari al massimo di sospensione consentito in sede di conversione del decreto n. 74/12 (sei mesi);
- b) ha adottato azioni a sostegno dell'operatività dei soggetti esercenti l'attività di vendita interessati dalla sospensione disposta dalla deliberazione 235/2012/R/com (con l'eccezione del servizio idrico); in particolare, è previsto che i soggetti esercenti l'attività di vendita possano richiedere alla Cassa un anticipo per gli importi per i quali è prevista la suddetta sospensione, qualora quest'ultima comporti una significativa riduzione del fatturato (ossia oltre la soglia del 3% prevista dalla medesima deliberazione);
- c) ha stabilito che nel periodo di sospensione dei termini di pagamento delle fatture non si applichino le previsioni in tema di sospensione della fornitura per inadempimenti dei clienti finali;
- d) ha sospeso/prorogato i termini per adempimenti informativi previsti dal TICA, dalla RTDG e dal TIU per gli esercenti operanti nelle zone interessate dal sisma.

3.14 Con la sopraccitata deliberazione l'Autorità ha altresì rimandato a successivo provvedimento:

- a) la definizione delle modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi, l'introduzione di agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei comuni danneggiati dagli eventi sismici del 20 maggio 2012, l'individuazione delle modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo;
- b) la definizione delle modalità di restituzione alla Cassa delle somme anticipate, coerentemente con la sopra richiamata rateizzazione, nonché le modalità volte a minimizzare l'impatto circa potenziali inadempimenti relativi ai clienti finali oggetto della sospensione dei pagamenti e della rateizzazione;
- c) la valutazione dell'opportunità di richiedere la presentazione di garanzie da parte degli esercenti la vendita ai fini dell'erogazione delle anticipazioni successive, a valle della gestione da parte di Cassa della prima tranche di anticipazioni.

4 Individuazione dei soggetti interessati dalle agevolazioni

- 4.1 L'articolo 8, comma 2, del decreto legge n. 74/12, prevede che le agevolazioni siano definite "a favore delle utenze situate nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1" del medesimo decreto. A sua volta l'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 74/12 rimanda al decreto ministeriale 1 giugno 2012.
- 4.2 Pertanto, i soggetti interessati dalle agevolazioni sono individuati dal combinato disposto dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 74/12 e dell'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto ministeriale 1 giugno 2012.
- 4.3 I delle soggetti interessati dalle agevolazioni sono quindi tutti i titolari di utenze di energia elettrica, gas e servizio idrico integrato che si trovano:
 - a) nei comuni elencati nell'Allegato 1 del decreto ministeriale 1 giugno 2012;
 - b) nei comuni di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, qualora i medesimi soggetti abbiano ottenuto la sospensione dei termini tributari, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 1 giugno 2012.

- 4.4 Trattandosi di disposizioni introdotte a favore dei soggetti colpiti dagli eventi sismici, si ritiene debbano pertanto essere:
- a) considerati automaticamente beneficiari i soggetti che utilizzano i complessi adibiti a civile abitazione realizzati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legge n. 83/12 (in analogia a quanto previsto dalla deliberazione ARG/com 185/09, che ha considerato automaticamente beneficiari i soggetti con abitazione inagibile che sono stati alloggiati nelle strutture di accoglienza costruite dalla Protezione Civile);
 - b) esclusi dall'accesso alle agevolazioni i soggetti che non erano titolari di utenze di energia elettrica, gas e servizio idrico integrato, nei comuni di cui al punto 4.3 alla data degli eventi sismici del 20 maggio 2012.
- 4.5 Nei comuni di cui al precedente punto 4.3 non è attestata la presenza di gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate e pertanto lo schema di provvedimento allegato alla presente consultazione non prevede disposizioni relativamente ad agevolazioni per le suddette utenze.
- 4.6 Il territorio colpito dagli eventi sismici del 20 maggio 2012 è peraltro caratterizzato da una intensa attività industriale, tra le più alte del Paese, con la presenza di utenti industriali direttamente allacciati alla rete di trasporto regionale del gas, inclusi impianti di produzione di energia elettrica.
- 4.7 L'Autorità ritiene opportuno estendere le agevolazioni anche ai soggetti allacciati direttamente alla rete di trasporto regionale, individuando modalità specifiche per il riconoscimento delle medesime agevolazioni. I soggetti interessati dalle agevolazioni possono essere i titolari di punti di riconsegna localizzati nei comuni di cui al precedente punto 4.3, lettera a), nonché dei soggetti titolari di punti di riconsegna situati nei comuni di cui al medesimo punto 4.3, lettera b), qualora abbiamo ottenuto la sospensione dei termini tributari.
- 4.8 Con riferimento al servizio idrico integrato, l'Autorità ritiene che debbano essere interessati tutti gli utenti di cui al precedente punto 4.3 e 4.4, lettera a), che usufruiscano anche di uno solo dei servizi che concorrono ad individuare il servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura, depurazione) indipendentemente dal regime tariffario applicato.

Spunti per la consultazione

- S.1. Osservazioni in merito al perimetro dei soggetti interessati dalle agevolazioni, come individuato nel capito 4?

5 Modalità tecniche per il riconoscimento delle agevolazioni

- 5.1 Ai fini della definizione delle modalità tecniche per il riconoscimento delle agevolazioni è necessario individuare:
- a) i servizi e le relative componenti tariffarie e/o corrispettivi oggetto delle agevolazioni;
 - b) le modalità di copertura delle agevolazioni riconosciute.

Servizi oggetto delle agevolazioni

- 5.2 Relativamente alle problematiche di cui al punto 5.1, lettera a), con riferimento ai settori dell'energia elettrica e del gas, occorre definire meccanismi coerenti con l'avvenuta liberalizzazione dei relativi mercati. Pertanto, eventuali agevolazioni relative alle

componenti del prezzo finale dell'energia elettrica e del gas che sono soggette alla concorrenza sarebbero di difficile definizione e gestione, e potrebbero introdurre elementi di distorsione nei suddetti mercati.

- 5.3 L'Autorità pertanto ritiene opportuno che le agevolazioni sulle bollette di energia elettrica e gas naturale incidano limitatamente alle componenti tariffarie soggette a regolazione e ai corrispettivi usualmente applicati per l'attivazione della fornitura, in linea con quanto disposto nella deliberazione ARG/com 185/09 per le popolazioni colpite dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 in Abruzzo.
- 5.4 Nell'ambito dei settori dell'elettricità e del gas, l'Autorità propone agevolazioni relativamente a:
- le componenti tariffarie a copertura dei costi di rete;
 - le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali e delle ulteriori componenti;
 - le prestazioni e contributi agli esercenti la distribuzione e/o la vendita per nuove connessioni, disattivazioni, riattivazioni e/o vulture di utenze.
- 5.5 Relativamente ai clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto, l'Autorità ritiene opportuno proporre un'agevolazione tariffaria attraverso una riduzione del corrispettivo di riconsegna dalla rete regionale (CR_T) di cui al comma 8.1 della RTTG e delle componenti tariffarie GS_T e RE_T di cui al comma 23.1, lettere e) ed f) della RTTG.
- 5.6 Analogamente, con riferimento al servizio idrico integrato, l'Autorità propone che le agevolazioni vengano applicate a:
- le componenti tariffarie riferite alla fornitura dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione;
 - le componenti tariffarie a copertura di eventuali oneri di sistema che dovessero essere nel frattempo introdotti dalla regolazione;
 - le eventuali componenti tariffarie, previste da disposizioni locali, allo scopo di costituire fondi perequativi locali;
 - le prestazioni degli esercenti per nuove connessioni, disattivazioni, riattivazioni e/o vulture di utenze.
- 5.7 Come già precisato precedentemente, le proposte di cui ai precedenti punti riguardano la tipologia delle agevolazioni che possono essere riconosciute, mentre il livello da riconoscere ai beneficiari (vale a dire la percentuale di "sconto" da applicare) sarà definito sulla base delle valutazioni di cui al precedente punto 2.4.
- 5.8 Lo schema di provvedimento allegato pertanto non riporta la percentuale di riduzione delle componenti e/o corrispettivi oggetto delle agevolazioni.

Modalità di copertura degli oneri connessi al riconoscimento delle agevolazioni

- 5.9 Relativamente alle problematiche di cui al punto 5.1, lettera b), il dettato normativo (*cf* articolo 8, comma 2, del decreto legge n. 74/12) prevede che l'Autorità definisca agevolazioni che vengono compensate nell'ambito dei medesimi settori interessati (elettrico, gas e servizio idrico integrato).
- 5.10 Nel settore elettrico e nel settore gas, l'Autorità ritiene opportuno utilizzare i meccanismi di perequazione già disponibili, secondo quanto previsto dalla normativa primaria (*cf* medesimo articolo 8, comma 2, del decreto legge n. 74/12) e in analogia con quanto già disposto per le popolazioni colpite dagli eventi sismici del 6 aprile 2009.

- 5.11 Gli oneri connessi al riconoscimento delle agevolazioni troveranno pertanto copertura tramite l'applicazione ai clienti diversi da quelli oggetto dell'agevolazione delle componenti tariffarie a copertura degli squilibri di perequazione UC3 (per il settore elettrico) e UG1 (per il settore gas).
- 5.12 Per il settore idrico, invece, in cui non esiste ad oggi un soggetto in grado di operare da esattore/erogatore di compensazioni che coinvolgono l'intera utenza idrica nazionale, l'Autorità intenderebbe:
- a) individuare nella Cassa l'organismo nazionale capace di svolgere le funzioni di raccolta/erogazione degli importi necessari. L'individuazione della Cassa presenta numerosi vantaggi:
- svolge già tale funzione nel settore energetico e pertanto può estendere anche al settore idrico meccanismi e procedure già collaudate;
 - gestisce un insieme di fondi che, nel rispetto delle diverse finalità per le quali sono stati costituiti, potrebbero essere utilizzati allo scopo di anticipazione, permettendo ai meccanismi perequativi del settore idrico di entrare subito a regime;
 - le transazioni con la Cassa sono esenti da oneri fiscali e la Cassa medesima può escutere gli importi dovuti dai soggetti inadempienti con procedure simili alla riscossione delle partite fiscali.
- Per contro la Cassa:
- dovrà prevedere l'estensione delle sue competenze anche a servizi diversi da quelli energetici, che costituiscono attualmente la propria ragione sociale;
 - dovrà prevedere l'instaurazione di rapporti, anche con finalità di controllo e verifica, con un insieme molto eterogeneo e frammentato di gestioni;
- b) istituire una componente tariffaria perequativa addizionale, da applicare sulle quote variabili, di tutte le tariffe attualmente applicate a livello nazionale, ivi comprese quelle applicate nella regione Autonoma Valle d'Aosta e nelle Province autonome di Trento e Bolzano;
- c) verificare se, in un contesto di leale collaborazione, le Autorità d'Ambito possano assumere una funzione di controllo/segnalazione in relazione alla corretta applicazione delle previsioni regolatorie.

Modalità di deroga al regolamento di cui deliberazione 18 marzo 2004, n. 40/04

- 5.13 L'Autorità ritiene che, nell'ambito degli interventi di ricostruzione avviati o da avviarsi nel territorio colpito dagli eventi sismici del 20 maggio 2012, siano da considerarsi le attivazioni della fornitura di gas naturale ai nuovi impianti di utenza oggetto di ricostruzione.
- 5.14 A tal proposito, la delibera n. 40/04, relativa all'adozione del regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas, definisce obblighi di accertamento, da parte soggetto che esercita l'attività di distribuzione del gas, agli impianti di utenza alimentati a gas per mezzo di reti, con esclusione di quelli destinati a servire cicli produttivi industriali o artigianali, fermo restando quanto previsto da altre leggi e norme tecniche vigenti.
- 5.15 Il predetto accertamento comporta l'esame, da parte dell'impresa distributrice del gas, della documentazione prevista all'articolo 2, comma 2.2, della deliberazione n. 40/04, il cui esito positivo è condizione necessaria per procedere alla fornitura.
- 5.16 Al fine di garantire un graduale impatto degli effetti derivanti dall'adozione del regolamento, in fase di prima attuazione la deliberazione n. 40/04 ha consentito ai distributori di gas di attivare le nuove forniture di gas anche in assenza di accertamento documentale previa

acquisizione del modulo di cui all'allegato E alla medesima deliberazione, compilato nella sezione pertinente e firmato dall'installatore.

- 5.17 Stante l'attuale situazione di emergenza nei comuni danneggiati dagli eventi sismici del 20 maggio 2012, l'Autorità ritiene ancora oggi potenzialmente problematica la possibilità per i clienti finali di adempiere in tempi rapidi a tutti gli obblighi previsti dal regolamento.
- 5.18 In analogia a quanto effettuato in occasione degli eventi sismici del 6 aprile 2009 nella Regione Abruzzo, l'Autorità è orientata a prevedere una deroga a quanto disposto dalla deliberazione n. 40/04, per i soggetti di cui al precedente punto 4.3 e punto 4.4, lettera a). In particolare, si ritiene opportuno che la fornitura di gas agli impianti nella titolarità dei suddetti soggetti sia attivata previa acquisizione del modulo di cui all'Allegato E alla deliberazione n. 40/04, compilato nella sezione pertinente e firmato dall'installatore, fatto pervenire dal cliente finale al distributore.

Modalità di riconoscimento dei bonus elettricità e gas

- 5.19 Infine, l'Autorità intende prevedere che, con successiva determina, vengano fissate le modalità di riconoscimento del *bonus* elettrico e gas per i soggetti di cui ai punti 4.3 e 4.4, lettera a). Gli interventi di urgenza, fino ad ora effettuati, infatti, sono stati solo volti a consentire la continuità del bonus per i soggetti che già ne erano titolari al 20 maggio 2012 e non anche le modalità attraverso le quali il sistema SGAtè possa ammettere nuove domande di cittadini con l'abitazione di residenza inagibile e pertanto alloggiati nelle strutture di accoglienza della Protezione civile.

Spunti per la consultazione

- S.2. Osservazioni in merito alle modalità di riconoscimento delle agevolazioni e di compensazione degli oneri associati, descritti nel capitolo 5.
- S.3. Si ritiene opportuno prevedere altre forme di agevolazione oltre a quelle di natura tariffaria di cui ai punti 5.4, 5.5 e 5.6 (ad esempio proroga dei termini di sospensione dei pagamenti per i soggetti che hanno subito gravi danni a seguito degli eventi sismici del 20 maggio 2012)? Motivare la risposta.
- S.4. Si ritiene che esistano altre attività del settore idrico di cui al punto 5.6 che potrebbero essere incluse tra le prestazioni da agevolare? Motivare la risposta
- S.5. Si ritiene che la Cassa sia il soggetto adeguato a svolgere le funzioni descritte al punto 5.12? In caso di risposta negativa, quale altro soggetto potrebbe essere individuato? E per quale motivo?
- S.6. Si condivide l'ipotesi di coinvolgere le Autorità d'ambito, nel meccanismo di controllo delle partite economiche e dei loro flussi, in relazione al servizio idrico integrato? Quale ulteriore specifica funzione potrebbero svolgere tali Autorità?

6 Modalità di rateizzazione delle fatture con termini di pagamento sospesi

- 6.1 Gli orientamenti dell'Autorità sono volti a prevedere che il meccanismo di rateizzazione abbia modalità e tempistiche compatibili con le specifiche ed eccezionali circostanze verificatesi e sia adottato, ove possibile, in analogia con quanto già previsto per le popolazioni colpite dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, nonché, qualora compatibile, sulla

base del contenuto dei provvedimenti emanati in materia di rateizzazione per il servizio di tutela del settore gas e per il servizio di maggior tutela del settore elettrico.

6.2 A partire dal 20 novembre 2012 si considera ripristinata la situazione preesistente e conseguentemente gli esercenti la vendita potranno:

- a) richiedere i pagamenti (rateizzati) delle fatture già emesse e non saldate e, nel caso in cui sia stata sospesa anche la fatturazione, delle fatture che sarebbero state emesse, previa emissione delle medesime;
- b) provvedere all'emissione e alla gestione dei pagamenti delle fatture emesse successivamente alla data del 20 novembre 2012.

Inoltre, dalla data suddetta, verranno meno le previsioni volte ad impedire, nel ricordato periodo, la sospensione della fornitura.

6.3 L'Autorità ritiene necessario prevedere che, sia nel caso in cui siano stati sospesi solo i termini di pagamento che nel caso in cui sia stata sospesa l'intera fatturazione, ai conguagli che dovessero essere contabilizzati anche successivamente al 20 novembre 2012 ed entro il 20 maggio 2013, trovino applicazione le previsioni regolatorie adottate in esito al presente documento per la consultazione, vale a dire la possibilità di rateizzare l'importo secondo la tempistica e la decorrenza proposte al successivo punto 6.5.

6.4 L'Autorità intende in particolare prevedere che:

- a) gli importi dei consumi non ancora fatturati siano addebitati con un'unica fattura che sarà oggetto della rateizzazione, in modo da non disorientare il cliente;
- b) la comunicazione degli importi da rateizzare, e la fattura da emettere nel caso di cui alla precedente lettera a), sia tempestiva, stabilendo quale limite massimo il 31 dicembre 2012;
- c) l'esercente la vendita provveda a rateizzare automaticamente gli importi oggetto delle fatture i cui termini di pagamento sono stati sospesi o oggetto della fattura unica proposta alla precedente lettera a), fatta salva una diversa volontà del cliente;
- d) gli importi da rateizzare siano suddivisi in un numero di rate non cumulabili di ammontare costante e le rate abbiano una periodicità corrispondente a quella di fatturazione;
- e) nel caso di contratto di fornitura congiunta che preveda anche la fatturazione congiunta, sia possibile cumulare le rate previste dai piani di rateizzazione degli importi relativi al servizio elettrico e al servizio gas.

6.5 L'Autorità, analogamente a quanto già previsto per le popolazioni colpite dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, propone che la rateizzazione sia effettuata su un periodo pari a 24 mesi calcolato a partire dal giorno 20 novembre 2012, senza applicazione di interessi a carico del cliente finale.

6.6 Inoltre, si propone di prevedere la facoltà:

- a) del cliente di richiedere di poter provvedere al pagamento in maniera non rateizzata o rateizzata su un periodo inferiore a 24 mesi;
- b) dell'esercente la vendita del mercato libero di offrire condizioni di rateizzazione migliorative per il cliente finale rispetto a quelle adottate in esito alla presente consultazione.

- 6.7 Con riferimento al servizio idrico integrato, per i quali gli importi fatturati dovrebbero essere più contenuti, l'Autorità ritiene:
- a) che debba essere emessa un'unica fattura entro il 31 dicembre 2012, stornando le fatture precedenti eventualmente già emesse, che faccia riferimento all'intero periodo interessato dalla sospensione della fatturazione;
 - b) che tale fattura venga rateizzata in quattro rate, distribuite nell'arco di 12 mesi;
 - c) che, in alternativa all'opzione di cui al precedente punto b), l'importo della fattura sia ripartito in quattro bollette successive, sempre distribuite nell'arco di 12 mesi, indicando in tali documenti di fatturazione, la natura del conguaglio;
 - d) che non vengano applicati interessi a carico dell'utente finale;
 - e) che venga lasciata l'opzione, al cliente finale, di saldare gli importi in un'unica soluzione;
 - f) che nella fattura di cui al punto a) siano chiaramente indicate le opzioni a disposizione dell'utente e i termini di rateizzazione.
- 6.8 Una peculiarità del settore idrico, potrebbe essere la presenza di consumi anomali, causati da danni agli impianti, senza che ci sia stata la possibilità di intervenire per bloccare i flussi d'acqua. L'Autorità ritiene che tali consumi non possano essere addebitati ai clienti finali; per altro se l'acqua è approvvigionata attraverso un'impresa intermediaria (grossista), è evidente come il gestore, che fattura al cliente finale, sostenga un costo aggiuntivo per tale fornitura, non compensato. L'Autorità ritiene che:
- a) il consumo fatturato all'utente finale non possa essere superiore ad una determinata percentuale del volume storico di consumo;
 - b) i maggiori costi, eventualmente riconosciuti ad una società intermedia per la fornitura di acqua all'ingrosso, vengano perequati all'impresa a valere sul fondo previsto per la compensazione delle agevolazioni applicate di cui al successivo punto 7.5, lettera a), e nella misura corrispondente alla differenza tra i consumi misurati e quelli effettivamente fatturati di cui al precedente punto a);
 - c) gli eventuali maggiori introiti della imprese intermedie, ove eccedano i vincoli ai ricavi riconosciuti dal sistema tariffario transitorio (allo stato attuale in via di definizione da parte dell'Autorità) siano destinati al fondo per la compensazione delle agevolazioni tariffarie di cui al successivo punto 7.5, lettera a).
- 6.9 Infine, l'Autorità ritiene possibile valutare l'eventuale introduzione di una previsione in accordo alla quale la rateizzazione non trovi applicazione qualora la somma degli importi delle fatture interessate dalla sospensione dei termini di pagamento, o della fattura unica per il caso di fatturazione precedentemente sospesa, non sia superiore ad una determinata soglia per singola fornitura.

Spunti per la consultazione

- S.7. Si ritiene adeguata la tempistica massima proposta per l'invio della comunicazione al cliente o per l'emissione della fattura unica di cui al precedente punto 6.4, lettera b), ovvero 6.7, lettera a)? Si richiede di motivare la risposta.
- S.8. Si ritiene che debba essere prevista una periodicità di rateizzazione diversa da quella di fatturazione? Per quale ragione?
- S.9. Si ritiene congrua la proposta di un periodo di rateizzazione pari a 24 mesi e le previsioni circa le diverse possibilità offerte ai clienti? E di 12 mesi per le forniture del servizio idrico integrato? Motivare le risposte.
- S.10. Si ritiene diversamente possibile prevedere tempistiche di rateizzazione differenziate in base ai danni effettivamente subiti dai clienti?
- S.11. Per i servizi di energia elettrica e gas, si ritiene in particolare possibile prevedere una rateizzazione automatica su un periodo di 12 mesi per tutti i clienti, con estensione di tale periodo fino a 24 mesi per i clienti direttamente danneggiati, che provvedano a presentare la relativa documentazione all'esercente la vendita entro il termine di 4 mesi dall'inizio del periodo di rateizzazione (20 marzo 2012)?
- S.12. In caso affermativo, come definire i clienti "direttamente danneggiati" e quale documentazione può essere presa a riferimento per ottenere la proroga di cui al precedente punto di consultazione?
- S.13. Con riferimento al servizio idrico integrato, si condividono le ipotesi di rateizzazione di cui al punto 6.7? Motivare le risposte.
- S.14. Sempre con riferimento al servizio idrico, si ritiene che la fattispecie di accadimento proposto al punto 6.8, rappresenti una criticità reale? Ove la risposta sia affermativa, la soluzione proposta risulta condivisibile? Quale percentuale si ritiene sia congrua ai sensi del punto 6.8, lettera a)? Motivare la risposta.
- S.15. Si ritiene opportuno introdurre una previsione in accordo alla quale la rateizzazione non viene applicata nel caso di importo complessivo inferiore ad un dato ammontare? Per quale ragione? Quale importo massimo potrebbe essere considerato?

Comunicazioni al cliente finale in tema di rateizzazione degli importi dei servizi di energia elettrica e gas

- 6.10 L'Autorità intende prevedere che, nel caso di sospensione della fatturazione, la fattura di cui al punto 6.4, lettera a), ovvero, nel caso di sospensione dei soli termini di pagamento, sulla prima fattura emessa successivamente all'entrata in vigore del provvedimento dell'Autorità riporti in maniera chiara ed evidente:
- il piano di rateizzazione previsto dalla regolazione adottata in esito alla presente consultazione;
 - la possibilità del cliente di richiedere di provvedere al saldo senza avvalersi della rateizzazione suddetta o avvalendosi di una rateizzazione su un tempo inferiore.
- 6.11 Infine, l'Autorità intende prevedere che gli esercenti la vendita pubblichino sul proprio sito internet le informazioni relative alla rateizzazione e alle facoltà riconosciute al cliente finale.

Spunti per la consultazione

- S.16. Si ritiene che debbano essere individuate ulteriori modalità di comunicazione al cliente finale? Se sì, quali?
- S.17. Si ritiene che le medesime previsioni possano essere prescritte anche per il servizio idrico integrato?

Ipotesi di cambio del fornitore di energia elettrica e gas nel periodo di rateizzazione

- 6.12 L'Autorità, in caso di cambio del fornitore, intende introdurre appositi strumenti volti a permettere al venditore uscente, che ha in atto il piano di rateizzazione introdotto a seguito della presente consultazione, la copertura dei crediti vantati nei confronti del cliente finale, senza al contempo gravare sul cliente finale in termini di maggiore onerosità.
- 6.13 A tal fine, l'Autorità intende valutare l'adozione delle procedure previste dall'articolo 8 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 4/08 nel caso di cessione dei crediti per le ipotesi di richieste di cambio di fornitura per i clienti che escono dal servizio di salvaguardia. In particolare, si propone l'acquisto dell'eventuale credito residuo relativo agli importi rateizzati, e non ancora pagati dal cliente finale in quanto oggetto di rate non ancora scadute. Le disposizioni proposte non troverebbero applicazione alle somme rateizzate che, alla data di richiesta di *switching*, da parte del venditore entrante, risultassero già scadute ma non ancora pagate.

Spunti per la consultazione

- S.18. Si ritiene che la previsione di cessione del credito in caso di cambio fornitore comporti difficoltà implementative, anche con riferimento al settore gas? Se sì, quali?

7 Disposizioni per gli esercenti

Compensazioni per le agevolazioni riconosciute: meccanismi di perequazione

- 7.1 La schema di provvedimento allegato prevede le modalità per il riconoscimento agli esercenti di compensazioni dei mancati ricavi derivanti dal riconoscimento delle agevolazioni.
- 7.2 Dette le compensazioni sono finanziate attraverso i meccanismi perequativi già in essere nel settore elettrico e del gas, ai sensi di quanto previsto al precedente punto 5.10.
- 7.3 Le modalità per il riconoscimento delle compensazioni sono del tutto analoghe a quelle già individuati nella deliberazione ARG/com 185/09.
- 7.4 Relativamente ai clienti allacciati alla rete di trasporto, si propone di coprire il gettito conseguente le riduzioni del corrispettivo di riconsegna dalla rete regionale (CR_r) attraverso il meccanismo di perequazione di cui all'articolo 17 della RTTG, che garantisce a ciascuna impresa di trasporto un gettito pari ai ricavi per la remunerazione della rete di trasporto spettanti a ciascuna impresa.

- 7.5 Relativamente all'servizio idrico integrato, come già descritto al punto 5.12, si intende proporre un'estensione del ruolo della Cassa, prevedendo che, con le medesime procedure già in vigore per i servizi di energia elettrica e gas:
- a) la Cassa costituisca un fondo destinato alla compensazione delle agevolazioni tariffarie, dei maggiori costi conseguenti alle perdite non controllate e delle compensazioni di cui ai punti 7.17 e seguenti;
 - b) tale fondo sia alimentato da una componente tariffaria, approvata dall'Autorità, ed applicata a tutte le grandezze variabili fatturate agli utenti del servizio idrico nazionale;
 - c) che l'applicazione tariffaria di tali componenti divenga obbligatoria decorsi 6 mesi dalla sua istituzione;
 - d) che i versamenti alla Cassa siano effettuati con cadenza semestrale, secondo procedure definite dalla Cassa e approvate dall'Autorità, previa verifica con le Autorità d'ambito;
 - e) che i versamenti dalla Cassa alle imprese avvengano sempre con cadenza semestrale secondo procedure definite come al punto precedente;
 - f) che vengano esclusi dai riconoscimenti le decurtazioni effettuate sulle componenti perequative locali di cui al precedente punto 5.6, lettera c);
 - g) che in caso di non capienza del relativo fondo, gli altri fondi gestiti dalla Cassa, possano anticipare al fondo medesimo gli importi necessari a garantire i versamenti di cui ai precedenti punti.

Criteria di gestione del recupero del credito volti a minimizzare l'impatto di potenziali inadempimenti dei clienti finali per le forniture di energia elettrica e gas

- 7.6 L'Autorità intende minimizzare il rischio di eventuale mancato pagamento dei crediti maturati nel periodo di sospensione dei pagamenti e che, pur se successivamente rateizzati, non sono stati riscossi. Ai fini della determinazione dell'ammontare dei crediti non riscossi, si propone di considerare la quota non recuperata una volta decorso un tempo minimo di almeno 24 mesi dalla scadenza del relativo pagamento.
- 7.7 La presente consultazione non ha, in ogni caso, ad oggetto i crediti maturati nel periodo precedente al 20 maggio 2012, e per i quali sono state emesse fatture, in quanto si ritiene che la regolazione nel caso dell'evento sismico e relativamente al blocco della sospensione della fornitura non abbia influenzato il rischio morosità per l'impresa di vendita con riferimento a tali crediti, avendo anzi prodotto effetti potenzialmente positivi, permettendo ad esempio alla clientela non domestica di continuare a svolgere la propria attività in una situazione di evento eccezionale e consentendo alla clientela stessa un più agevole adempimento nei confronti dell'esercente la vendita.
- 7.8 L'Autorità intende definire specifici criteri di gestione del recupero del credito da parte dell'esercente la vendita. In particolare, l'esercente la vendita deve avere effettuato le seguenti azioni:
- a) avere tempestivamente proceduto alla costituzione in mora e richiesta, nei casi possibili e dopo il termine di cui al comma 6.1 della deliberazione 314/2012/R/com, della sospensione della fornitura per morosità del cliente finale;
 - b) nel caso di clienti inadempienti sottoposti a procedure concorsuali o dichiarati insolventi, aver effettuato le azioni previste dalla normativa primaria a tutela del credito.

Spunti per la consultazione

- S.19. Si ritiene che i crediti oggetto dell'intervento debbano essere individuati in modo differente?
- S.20. Si ritiene che le azioni che l'esercente la vendita deve avere svolto siano correttamente individuate? Se no, quali azioni dovrebbero essere indicate?

- 7.9 Per i crediti oggetto dell'intervento, l'Autorità intende istituire un apposito meccanismo volto a riconoscere a ciascun esercente la vendita che ne faccia richiesta un ammontare fissato sulla base del mancato incasso del credito vantato.
- 7.10 Tale ammontare verrebbe determinato applicando una percentuale, definita *ex-ante* dall'Autorità, sull'ammontare dei crediti non riscossi. Il riconoscimento di una quota dei crediti non recuperati, persegue la finalità di incentivare l'esercente la vendita a continuare la propria azione di recupero dei crediti, indipendentemente dalla partecipazione al suddetto meccanismo.
- 7.11 Una soluzione alternativa può consistere nella determinazione di un ammontare da riconoscere sulla base della percentuale media di mancata riscossione rilevata da tutti gli esercenti la vendita che richiedono di partecipare al meccanismo suddetto, calcolata sulla base della documentazione fornita dai medesimi esercenti. Tuttavia, tale soluzione alternativa potrebbe non agevolare le imprese che, pur operando una gestione efficiente del recupero del credito, sono caratterizzate da un parco clienti maggiormente inadempiente.
- 7.12 Al fine di mantenere l'incentivo ad un comportamento efficiente da parte degli esercenti nelle azioni di gestione e recupero del credito, l'Autorità intende definire anche un sistema di premialità nel caso in cui l'esercente stesso dimostri di aver recuperato una quota di crediti superiori alla percentuale riconosciuta dall'Autorità ai sensi del precedente punto. In particolare, nei casi in cui il rapporto tra crediti incassati e totale dei crediti sia superiore a quanto assicurato in base al meccanismo di cui ai precedenti punti 7.10 e 7.11, definito, al livello dei crediti non riscossi verrà applicata una percentuale di riconoscimento maggiore.

Spunti per la consultazione

- S.21. Quale delle alternative di cui ai punti 7.10 e 7.11 si ritiene preferibile?
- S.22. Quale percentuale potrebbe essere riconosciuta da Cassa per il caso di crediti non riscossi? Motivare la risposta sulla base di dati specifici e di criteri già implementati in casi analoghi.
- S.23. Si condivide l'ipotesi di prevedere un meccanismo di premialità? Se no, per quali motivi?

- 7.13 Ai fini della partecipazione al meccanismo di riconoscimento, l'Autorità intende prevedere che ciascun esercente la vendita presenti apposita istanza presso la Cassa. L'istanza dovrà essere corredata di una dichiarazione in cui l'esercente certifichi, sotto la propria responsabilità, il verificarsi di tutte le condizioni necessarie per la richiesta di riconoscimento. L'Autorità intende prevedere inoltre che siano effettuate verifiche da parte della Cassa al fine di valutare la correttezza e la veridicità del contenuto della documentazione fornita.
- 7.14 Successivamente alla richiesta di partecipazione, l'esercente avrà il diritto di ricevere dalla Cassa l'ammontare riconosciuto in base al meccanismo adottato. A tale fine, si propone che tali somme siano poste, così come avvenuto per le anticipazioni erogate agli esercenti la vendita, in capo al conto UC3, per il settore elettrico e al conto UG1, per il settore gas.
- 7.15 Con riferimento alle tempistiche, dovranno essere definiti:

- a) i tempi di presentazione dell'istanza, in modo che siano congrui rispetto alla previsione che l'ammontare dei crediti non riscossi sia definito decorsi almeno 24 mesi dalla scadenza del relativo pagamento;
- b) i tempi per gli obblighi di comunicazione, da parte degli esercenti la vendita che presentano istanza, degli aggiornamenti relativi alla situazione dei crediti non riscossi.

7.16 Nello specifico, l'Autorità intende prevedere che la presentazione dell'istanza avvenga nel mese di giugno 2015 e che gli esercenti la vendita siano tenuti ad aggiornare annualmente, per i successivi cinque anni, la situazione dei crediti non riscossi.

Spunti per la consultazione

S.24. Si ritiene che la procedura indicata debba essere integrata con ulteriori previsioni? Se sì, quali?

S.25. Si ritiene che le tempistiche siano correttamente individuate?

Criteria di gestione del recupero del credito volti a minimizzare l'impatto di potenziali inadempimenti dei clienti finali per le forniture idriche

7.17 Anche per il settore idrico, l'Autorità intende minimizzare il rischio di eventuale mancato pagamento dei crediti maturati nel periodo di sospensione dei pagamenti e che, pur se successivamente rateizzati, non sono stati riscossi. La procedura che intende adottare è però di natura più semplice di quella prevista per i servizi di energia elettrica e gas, dato che gli importi da considerare dovrebbero essere notevolmente inferiori e il servizio evidenzia limitati profili di apertura concorrenziale.

7.18 Anche per il settore idrico, l'Autorità intende far valere le condizioni già descritte ai precedenti punti 7.7 e 7.8 e limitare il meccanismo all'ammontare dei crediti non riscossi, una volta decorso un tempo minimo di almeno 24 mesi dalla scadenza del relativo pagamento.

7.19 Tale ammontare verrebbe poi riconosciuto in quota parte, secondo una percentuale definita dall'Autorità, per incentivare l'esercente a continuare la propria azione di recupero dei crediti. La quota parte potrebbe tener conto del livello di morosità media del settore, ovvero dalle quote di svalutazione crediti, mediamente riconosciute nel settore idrico a livello di piano d'ambito nazionali.

7.20 L'onere conseguente a tale riconoscimento graverebbe sempre sul fondo di cui al precedente punto 7.5, lettera a) secondo una procedura definita dalla Cassa e approvata dall'Autorità, previa verifica con le Autorità d'ambito competenti nei territori interessati dagli eventi sismici del 20 maggio 2012.

Spunti per la consultazione

S.26. Si condivide la procedura indicata? Motivare la risposta.

S.27. Quale percentuale potrebbe essere presa in considerazione ai fini del riconoscimento di cui al punto 7.19? Motivarne la quantificazione.

Adempimenti relativi alle modalità di restituzione delle somme anticipate dalla Cassa a valere sulle forniture di energia elettrica e gas

- 7.21 Come ricordato in precedenza, il comma 2.5 della deliberazione 314/2012/R/com prevede che con successivo provvedimento, l'Autorità disciplina le modalità di restituzione alla Cassa delle somme anticipate ai venditori di elettricità e gas, ai sensi della medesima deliberazione.
- 7.22 L'Autorità propone che gli importi anticipati siano restituiti alla Cassa, a partire dal 20 novembre 2012, in accordo ad un piano di rateizzazione pari a quello previsto a beneficio dei clienti finali, come risultante dalla presente consultazione; la restituzione avverrebbe quindi in base ad un piano di rateizzazione di durata pari a 24 mesi, prevedendo che ciascuna rata contabilizzi, pro-quota, l'ammontare degli interessi dovuti.

Spunti per la consultazione

- S.28. Condividete la proposta dell'Autorità per quel che attiene alla restituzione rateizzata a Cassa degli importi anticipati all'esercente la vendita?
- S.29. Quale altro criterio potrebbe essere implementato?
- S.30. Si ritiene che debbano essere considerati ulteriori elementi relativamente alla sospensione dei termini di pagamento? Motivare la risposta.